

Esente da imposte e tasse di bollo ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, e art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

Repertorio n. 1611-----Raccolta n. 1212-----

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA
ASSOCIAZIONE
"LA LIBELLULA E IL GIUNCO - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di ottobre.

= 29 ottobre 2020 =

In Verona, nel mio studio in Via A. Saffi n. 2/d.

Avanti a me dott. Mattia Marino, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente la signora:

- **MANZANI MONICA**, nata a Bussolengo (VR) il 26 giugno 1973, residente a Sommacampagna (VR), Via Coa n. 16, codice fiscale MNZ MNC 73H66 B296U, la quale interviene nella veste di Presidente della Associazione denominata "**LA LIBELLULA E IL GIUNCO - ONLUS**", Ente iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al n. 0056748 dal 26 ottobre 2016, con sede in Pescantina (VR), Via Are n. 75, codice fiscale n. 93267520232.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata in seconda convocazione, con avviso inviato a norma di statuto, l'Assemblea della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Approvazione variazione statuto per adeguamento alle norme;

2) Varie ed eventuali.

La comparente MANZANI MONICA, nella suindicata veste, mi chiede di ricevere il verbale di quanto verrà deliberato dall'Assemblea sui punti all'ordine del giorno e invita me Notaio a verbalizzarne, con atto pubblico, lo svolgimento.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea la comparente MANZANI MONICA, la quale constata e mi richiede di far constare dal presente verbale:

- che gli Associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto sono numero 10 (dieci);

- che sono presenti 6 (sei) Associati di cui 3 (tre) per delega, Associati iscritti all'Associazione, come risulta dal foglio presenze acquisito agli atti sociali;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di:

.) essa comparente, sopra generalizzata, nella veste di Presidente;

.) PINAROLLI CARLO, nato a Bussolengo (VR) il 26 aprile 1963, residente a Bussolengo (VR), Lungadige Trento n. 40/B, nella veste di Vice-Presidente;

.) MERCI PAOLA, nata a Bussolengo (VR) il 1° giugno 1977, residente a Verona, Via Turbina n. 36, nella veste di Segretario.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione dei presenti e dei rappresentati, dichiara validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, che mette in discussione.

Ricorda il Presidente che l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il primo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce all'Assemblea, che l'Associazione "**LA LIBELLULA E IL GIUNCO - ONLUS**", Ente già iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al n. 0056748 dal 26 ottobre 2016, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, noto come "Codice del Terzo

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE DI

Verona

IL 04/11/2020

N. 33475 serie 1T

ESATTI €. Esente

IL DIRETTORE

Settore", è chiamata ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni.

A questo scopo, è stata convocata l'Assemblea per presentare, esaminare ed approvare le modifiche statutarie necessarie richiesta dalla legge per adeguare lo statuto alla nuova normativa prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto che, aggiornato con le predette modificazioni, e rinumerato, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura datane dalla stessa.

Il Presidente fa presente che le modifiche qui proposte potranno comunque richiedere ulteriori interventi nella fase di attuazione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel momento di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente ricorda infine che il nuovo statuto sarà efficace solo dopo l'iscrizione dello stesso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pertanto l'acronimo "APS", sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente invita gli intervenuti a voler prendere la parola. Nessuno chiede di intervenire sulle nuove norme che regolamentano l'attività dell'Associazione, così come formulate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole dei presenti, in proprio e per delega, con voto palese espresso per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, all'unanimità,

delibera

1) di approvare, sotto la condizione sospensiva di seguito indicata, il nuovo testo dello Statuto riformato, secondo quanto previsto dal Codice degli Enti del Terzo Settore, nella nuova formulazione, composto da 26 (ventisei) articoli;

2) di prevedere espressamente che tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo;

3) di prevedere che a decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017;

4) di prevedere espressamente che l'acronimo "APS" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

5) di prevedere espressamente che le disposizioni contenute nello statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts e pertanto finché l'Associazione risulta iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ed all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

l'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS";

6) di sottoporre la presente delibera di approvazione del nuovo statuto alla condizione sospensiva dell'iscrizione del nuovo Statuto, nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; finchè l'Associazione non risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore mantiene la qualifica di Onlus con tutte le agevolazioni previste dalla legge in materia.

7) di confermare le attuali cariche del Consiglio Direttivo per la durata di 5 anni nelle persone dei signori:

- **MANZANI MONICA**, nata a Bussolengo (VR) il 26 giugno 1973, residente a Sommacampagna (VR), Via Coa n. 16, codice fiscale MNZ MNC 73H66 B296U, nella veste di Presidente;

- **PINAROLLI CARLO**, nato a Bussolengo (VR) il 26 aprile 1963, residente a Bussolengo (VR), Lungadige Trento n. 40/B, codice fiscale PNR CRL 63D26 B296N, nella veste di Vice-Presidente;

- **MERCI PAOLA**, nata a Bussolengo (VR) il 1° giugno 1977, residente a Verona, Via Turbina n. 36, codice fiscale MRC PLA 77H41 B296E, nella veste di Segretario;

8) e di attribuire quindi al Presidente il potere di apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dal Consiglio Direttivo e dall'Autorità di Vigilanza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche al fine di dimostrare i requisiti necessari di patrimonio dell'Associazione, nonché di confermare che in nessun caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività è superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore diciotto e minuti quindici.

Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, e art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto, comportante adeguamento dello statuto a norme di legge, è esente da imposta di registro e bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto alla comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quindici. Consta il presente atto di un foglio, scritto per intere facciate tre e sin qui della quarta.

Firmato: Monica Manzani

Firmato: Mattia Marino Notaio

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE LA LIBELLULA E IL GIUNCO - APS"

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pescantina (VR), Via Are n. 75.

Assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale con acronimo "APS" riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Finalità e Attività)

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si propone di promuovere una cultura dell'accoglienza e dell'inclusione delle persone in condizioni di svantaggio, di cooperazione tra persone svantaggiate e non, che non escluda nessuno a priori. A tal fine si impegna a favorire, promuovere e attivare iniziative culturali, artistiche, sportive volte all'inclusione di individui deboli o in condizione di svantaggio, in particolare disabili fisici e/o psichici, adolescenti a rischio devianza, minori e adulti in grave disagio economico e/o familiare, nei diversi contesti e momenti di vita, attraverso opportunità di incontro, confronto, condivisione e la strutturazione di esperienze.

Le finalità che si propone in particolare sono:

- promuovere una cultura di cooperazione e armonizzazione tra gli individui mirata a favorire l'incontro e il confronto con persone svantaggiate, attraverso momenti di esperienza del rapporto uomo-ambiente, uomo-animali, e momenti di riflessione e azione che favoriscano lo sviluppo di una rete di relazioni di solidarietà e di tutela di Diritti Civili;
- favorire il diffondersi di una cultura della valorizzazione delle diversità e della complementarietà degli esseri umani attraverso l'attuazione di progetti di accompagnamento e avviamento agli sport (settore Sport Dilettantistico) per disabili fisici e/o psichici, adolescenti a rischio devianza, minori e adulti in grave disagio economico e/o familiare;
- conseguire altri scopi di promozione sociale e contribuire all'affermazione dei principi della cooperazione, della solidarietà sociale nei progetti di sviluppo civile, armonioso e sociale della collettività;
- collaborare con Enti pubblici e privati e con Associazioni di Promozione Sociale, sportive e di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Le attività, che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, (corrispondente all'art. 5, comma 1, lettera a), del

l'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS";

6) di sottoporre la presente delibera di approvazione del nuovo statuto alla condizione sospensiva dell'iscrizione del nuovo Statuto, nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; finchè l'Associazione non risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore mantiene la qualifica di Onlus con tutte le agevolazioni previste dalla legge in materia.

7) di confermare le attuali cariche del Consiglio Direttivo per la durata di 5 anni nelle persone dei signori:

- **MANZANI MONICA**, nata a Bussolengo (VR) il 26 giugno 1973, residente a Sommacampagna (VR), Via Coa n. 16, codice fiscale MNZ MNC 73H66 B296U, nella veste di Presidente;

- **PINAROLLI CARLO**, nato a Bussolengo (VR) il 26 aprile 1963, residente a Bussolengo (VR), Lungadige Trento n. 40/B, codice fiscale PNR CRL 63D26 B296N, nella veste di Vice-Presidente;

- **MERCI PAOLA**, nata a Bussolengo (VR) il 1° giugno 1977, residente a Verona, Via Turbina n. 36, codice fiscale MRC PLA 77H41 B296E, nella veste di Segretario;

8) e di attribuire quindi al Presidente il potere di apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dal Consiglio Direttivo e dall'Autorità di Vigilanza del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche al fine di dimostrare i requisiti necessari di patrimonio dell'Associazione, nonché di confermare che in nessun caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività è superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore diciotto e minuti quindici.

Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, e art. 82 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 il presente atto, comportante adeguamento dello statuto a norme di legge, è esente da imposta di registro e bollo.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto alla comparente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quindici. Consta il presente atto di un foglio, scritto per intere facciate tre e sin qui della quarta.

Firmato: Monica Manzani

Firmato: Mattia Marino Notaio

D.Lgs. 177/2017);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (corrispondente all'art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 177/2017);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, (corrispondente all'art. 5, comma 1, lettere d), del D.Lgs. 177/2017).

Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

a) elaborare, sostenere e promuovere progetti che mirino all'inclusione di ogni individuo o piccolo gruppo che viva momenti o condizioni di isolamento ed emarginazione dovute a disabilità fisiche e/o psichiche, a condizioni di devianza o di disagio economico e/o familiare;

b) elaborare ed attuare percorsi di formazione e ricerca-azione per favorire l'inclusione di minori e adulti svantaggiati (disabili fisici e/o psichici, adolescenti a rischio devianza, minori e adulti in grave disagio economico e/o familiare) nei diversi contesti di vita;

c) organizzare percorsi per minori in condizione di svantaggio (disabili fisici e/o psichici, adolescenti a rischio devianza e in grave disagio economico e/o familiare) con il coinvolgimento di minori in condizioni di disagio, che aiutino bambini e adolescenti a costruire e a vivere una società inclusiva, responsabile, rispettosa dell'altro e dell'ambiente;

d) progettare momenti e percorsi che favoriscano l'incontro di disagio e svantaggio, di vantaggio e svantaggio per promuovere lo sviluppo di abilità sociali e in nascita di nuove alleanze e di un concetto più ampio di scambio e supporto, a partire dagli agi e disagi che ciascun individuo vive, attraverso l'attuazione di progetti di accompagnamento e avviamento agli sport.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3

(Ammissione)

Possono essere Associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'Associazione è composta da almeno n. 7 (sette) Associati persone fisiche oppure di almeno n. 3 di Associazioni di Promozione Sociale. Se successivamente il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che

siano membri dell'Associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante Associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni come previsto dal regolamento interno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Ci sono 3 (tre) categorie di soci:

- ordinari, sono coloro che versano la quota annualmente stabilita dall'Assemblea e favore dell'Associazione;
- sostenitori, sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti, sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria degli Associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e né rimborsabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli Associati)

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- gli Associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'Associato)

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.

ART. 10

(Validità Assemblee)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascuna Associato.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto dell'Associazione con la presenza della metà più uno degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 (quattro) mandati.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 18.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei Conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finchè non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla Legge 383/2000.

Art. 16

(Divieto di distribuzione degli utili o obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(Bilancio)

Il bilancio d'esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro

il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

ART. 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

(Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari)

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 22

(Patrimonio - Beni)

Per il conseguimento della personalità giuridica l'Associazione ha una disponibilità di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) che costituisce patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33

del D.Lgs. 117/2017 e quindi in nessun caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 26

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nell'apposita sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo "APS" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Firmato: Monica Manzani

Firmato: Mattia Marino Notaio